

Comune di Cattolica



Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 789 DEL 30/10/2020

L.27.12.2019, N. 160 E ART.68, D.L.17.3.2020,N.18 E SUCC.MOD..NOVITÀ LEGISLATIVE SULLA RISCOSSIONE COATTIVA DA L. N.160/19 NONCHÈ IN TEMA DI OPERATIVITÀ DI SORIT S.P.A. -CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DEL COMUNE- DALLE DIVERSE LEGGI APPROVATE PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA CHE HA INTERESSATO IL PAESE NEL 2020.OBBLIGO DI INTEGRARE E MODIFICARE IL CONTRATTO IN ESSERE CON SORIT S.P.A..INTERESSE DELL'ENTE A PROROGARE LA DURATA DEL CONTRATTO MEDESIMO.APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI APPENDICE CONTRATTUALE

CENTRO DI RESPONSABILITA'

SETTORE 01

SERVIZIO

UFFICIO TARI

DIRIGENTE RESPONSABILE

Claudia Rufer

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 489 del 25.06.2018, esecutiva, a seguito di gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, aggiudicata secondo il criterio previsto dall'art. 95, comma 2 del predetto decreto legislativo, la concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate del Comune di Cattolica è stata affidata a SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A. di Ravenna:
- in data 21 novembre 2018 è stato sottoscritto fra il Comune di Cattolica e SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A. il relativo contratto rep. n. 20443 del 21/11/2018, in scadenza il 30.6.2021;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, commi da 784 a 815, Legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha introdotto la riforma della riscossione degli enti locali, e che il comma 789 della normativa suddetta dispone che i contratti in corso alla data del 1°gennaio 2020, stipulati con i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono adeguati, entro il 31 dicembre 2020, alle disposizioni di cui ai commi da 784 a 814;
- il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Cura Italia), e ss. modifiche, ha previsto la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione dal 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 nonché quella di riscossione coattiva fino al 31 dicembre 2020;
- con D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (Rilancio) il governo è intervenuto disponendo sospensioni, proroghe e agevolazioni in favore dei contribuenti i quali difficilmente avrebbero potuto onorare tempestivamente le scadenze tributarie;
- con D.L. 07.10.2020 n. 125 lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 in quanto l'epidemia da Covid-19 sta ancora provocando gravosi effetti sulla salute collettiva e sull'economia reale del Paese con pesanti riflessi anche nella gestione dei tributi locali;
- in conseguenza di tali normative il Concessionario deve procedere alla riorganizzazione dell'attività affidatagli anche relativa ad eventuali bonifiche, aggiornamenti, ricalcoli ed adeguamento delle banche dati e lo stesso deve fare anche il Comune;
- a norma dell'art. 106 codice appalti il Comune ha facoltà di modificare il contratto in

essere quanto "la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore" ed a norma dell'art. 165 codice appalti "Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio";

- per costante dottrina la durata del contratto può essere variata quando lo spostamento della scadenza del contratto è rivolta a compensare un periodo di sospensione più o meno lungo dell'esecuzione del contratto medesimo, determinato dalla adozione di provvedimenti legislativi;
- il contratto oggetto della presente scrittura rientra nel perimetro delle disposizioni normative sopra individuate.

DATO ATTO, pertanto, che da un lato si devono adottare alcune modificazioni obbligatorie al contratto di concessione in corso di esecuzione e che dall'altro si ritiene opportuno prevedere una proroga della durata del contratto medesimo;

CONSIDERATO che a proposito della proroga contrattuale suddetta è stato chiesto alla Giunta Comunale di esprimere un parere e che il predetto Organo, nella riunione del 22 ottobre 2020, ha espresso il favorevole parere che si allega, insieme alla richiesta, alla presente determinazione;

VISTA la bozza di appendice contrattuale allegata presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che la stessa appare congrua con gli obiettivi che si intendono perseguire come da premesse al presente atto e adeguatamente motivata;

CONSIDERATO, pertanto che si intende dar seguito all'approvazione e sottoscrizione dell'appendice contrattuale in oggetto, anche tenuto conto, per quanto riguarda la proroga della durata del contratto rep. n. 20443 del 21/11/2018, in scadenza il 30.6.2021, del parere favorevole della G.C.;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) di considerare le premesse come parte integrante dell'atto;
- 2) di ritenere da un lato obbligatorio e dall'altra opportuna, come meglio spiegato in premessa, la sottoscrizione di un'appendice contrattuale al contratto di concessione rep. n. 20443 del 21/11/2018, in scadenza il 30.6.2021, tenuto conto altresì,

- riguardo alla proroga contrattuale, del parere favorevole della G.C. allegata al presente atto insieme alla relative richiesta;
- 3) di approvare la bozza di appendice contrattuale al contratto di concessione rep. n. 20443 del 21/11/2018, in scadenza il 30.6.2021, allegata al presenta atto come parte integrante in quanto congrua agli scopi che si intendono perseguire e ben motivata al riguardo;
- 4) di dar seguito alla sottoscrizione della bozza di appendice contrattuale di cui al punto precedente;
- 5) di individuare nella persona della sottoscritta il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
- 6) di inviare agli uffici CONTRATTI, TRIBUTI, RAGIONERIA, e alla Società SORIT S.P.A. SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A. copia della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 30/10/2020

Firmato
Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

APPENDICE CONTRATTUALE

ADEGUAMENTO CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI CATTOLICA. CIG 7472510E50. REP. N. 20443 DEL 21/11/2018

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto e ragione di legge, tra:

- il COMUNE DI CATTOLICA (Cod. Fisc.: 00343840401), per il quale interviene, non in proprio ma in nome, per conto ed interesse del Comune di Cattolica stesso, la d.ssa CLAUDIA MARISEL RUFER, nata in Argentina il 25.12.1963, domiciliata per la funzione in Cattolica, presso la sede legale del Comune di cattolica, in Piazza Roosevelt, 5, Dirigente del Settore 1, incaricata giusto decreto del Sindaco n. 3 del 22.11.2018, nel prosieguo dell'atto chiamato anche "Committente";
- 2. SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A. (Cod. Fisc.: 02241250394) con sede legale a Ravenna, Via Manlio Travaglini n. 8, di seguito denominato anche "Concessionario" per la quale interviene nel presente atto, in qualità di Vice Direttore Generale e Procuratore speciale, il Dott. RICCARDO VIONI, nato a Faenza (RA) il 09.10.1965, e domiciliato per la carica presso la sede legale della società a Ravenna, Via Manlio Travaglini n. 8, in forza di procura Rep. n. 136770 Racc. n. 33358, autenticata nelle firme dal Notaio Eraldo Scarano in data 6.5.2014, registrata all'Agenzia delle Entrate di Ravenna il 12.5.2014 al n. 2377.

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale n. 489 del 25.06.2018, esecutiva, a seguito di gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, aggiudicata secondo il criterio previsto dall'art. 95, comma 2 del predetto decreto legislativo, la concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate del Comune di Cattolica è stata affidata a SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A. di Ravenna, come rilevasi dai verbali di gara in data 12.06.2018, 13.06.2018, 14.06.2018, allegati alla suddetta determinazione dirigenziale;
- in data 21 novembre 2018 è stato sottoscritto fra il Comune di Cattolica e SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A. il contratto rep. n. 20443 del 21/11/2018 inerente l'affidamento al Concessionario del servizio indicato al punto precedente.

CONSIDERATO CHE

- l'art. 1, commi da 784 a 815, Legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha introdotto la riforma della riscossione degli enti locali, e che il comma 789 della normativa suddetta dispone che i contratti in corso alla data del 1ºgennaio 2020, stipulati con i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono adeguati, entro il 31 dicembre 2020, alle disposizioni di cui ai commi da 784 a 814;
- Che il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Cura Italia), e ss. modifiche, ha previsto la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione dal 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 nonché quella di riscossione coattiva fino al 15 ottobre 2020, termine che sarà ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2020 da un emanando Decreto Legge;
- Che con D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (Rilancio) il governo è intervenuto disponendo sospensioni, proroghe e agevolazioni in favore dei contribuenti i quali difficilmente avrebbero potuto onorare tempestivamente le scadenze tributarie;
- Che con D.L. 07.10.2020 n. 125 lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 in quanto l'epidemia da Covid-19 sta ancora provocando gravosi effetti sulla salute collettiva e sull'economia reale del Paese con pesanti riflessi anche nella gestione dei tributi locali;

- Che in conseguenza di tali normative il Concessionario deve procedere alla riorganizzazione dell'attività affidatagli anche relativa ad eventuali bonifiche, aggiornamenti, ricalcoli ed adequamento delle banche dati;
- Che a norma dell'art. 106 codice appalti il Comune ha facoltà di modificare il contratto in essere
 quanto "la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per
 l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore" ed a norma dell'art. 165 codice
 appalti "Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del
 piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la
 rideterminazione delle condizioni di equilibrio";
- Che per costante dottrina la durata del contratto può essere variata quando lo spostamento della scadenza del contratto è rivolta a compensare un periodo di sospensione più o meno lungo dell'esecuzione del contratto medesimo, determinato dalla adozione di provvedimenti legislativi;
- il contratto oggetto della presente scrittura rientra nel perimetro delle disposizioni normative sopra individuate.

Tutto ciò premesso, considerato, ed assunto come parte sostanziale ed integrante della presente appendice, le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 (oggetto)

La presente appendice integra il contratto in atto tra il Comune di Cattolica e SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A. relativamente al servizio di riscossione coattiva delle entrate del Comune di Cattolica, CIG 7472510E50. REP. N. 20443 DEL 21/11/2018.

ARTICOLO 2 (individuazione atti)

Quanto di seguito convenuto si applica agli atti individuati dall'art. 1, comma 792, della Legge 27/12/2019 n. 160 e ss.mm.ii e alle ingiunzioni fiscali emesse ai sensi della Legge 27/12/2019 n. 160 art. 1 comma 804, tenendo conto anche di quanto disciplinato dai Regolamenti Comunali.

ARTICOLO 3

(applicazione oneri riscossione e spese di notifica ed esecutive)

A norma dell'art. 1, comma 803, Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii, i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore.

A norma dell'art. 1, comma 804, della suddetta normativa, gli oneri di cui alla lettera a dell'art. 1, comma 803, Legge 160/2019 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal Testo Unico di cui al Regio Decreto n. 639/1910 prevedendo una quota denominata "oneri di riscossione a carico del debitore", pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica dell'ingiunzione fiscale, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro.

A norma dell'art. 1, comma 803 e 804, Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii, gli oneri previsti alla lettera a, posti a carico del debitore, saranno applicati dal Concessionario e di spettanza del Committente.

ARTICOLO 4

(riversamenti e fatturazione)

Preso atto che l'art. 1, comma 788, della Legge n. 160/2019 vieta al Concessionario la possibilità di incasso diretto delle entrate locali, sia tributarie che patrimoniali, provenienti sia da adempimento spontaneo che da riscossione sollecitata o coattiva, ed in forza di quanto consentito dall'art. 1,

comma 789, richiamato in premessa, circa l'adeguamento contrattuale da effettuarsi entro il 31/12/2020, si definisce che, ai fini della verifica e successiva rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, nelle more dell'attivazione da parte del Committente di quanto disposto dall'art. 1, comma 790, della Legge n. 160/2019 sopra citata (accesso del Concessionario ai conti correnti intestati al Committente e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto del contratto in epigrafe), SORIT S.p.A. provvederà ad effettuare i riversamenti e la fatturazione di quanto riscosso così come definito dall'art. 8 del Capitolato d'appalto, ma con cadenza mensile.

In seguito all'attivazione dei citati conti correnti dedicati alla riscossione coattiva, il Concessionario non dovrà più provvedere al riversamento, ma solo alle fatturazioni ed alle rendicontazioni mensili, secondo le modalità previste contrattualmente.

Considerato che in allegato alle ingiunzioni fiscali ed agli atti conseguenti viene trasmesso un bollettino precompilato riportante un numero di conto intestato a SORIT SPA COMUNE DI CATTOLICA e continuerà ad esserlo fino a quando il Comune non darà debita comunicazione di attivazione dei conti correnti dedicati e di autorizzazione alla chiusura del predetto conto corrente, il Concessionario dovrà provvedere affinché l'incasso di tali bollettini venga riversato sul conto di tesoriera del Comune, informando i soggetti interessati, tramite una comunicazione con posta ordinaria/PEC/mail, circa le nuove modalità di pagamento, ivi compreso il PAGOPA. Per le suddette situazioni residuali di incasso fino alla chiusura del sopra riportato conto corrente, il Concessionario conserverà la qualifica di Agente Contabile.

Nel caso in cui gli atti già emessi siano relativi a più Enti creditori, conseguenti ad ingiunzioni fiscali riferite a liste di carico consegnate in vigenza della precedente concessione e rispetto alle quali sussiste l'obbligo di completamento delle attività di riscossione, il Concessionario sarà esonerato dall'invio della comunicazione suddetta, stante l'impossibilità di separare il pagamento delle somme richieste che confluiranno sui conti correnti non esclusivi del concessionario.

Fermo restando l'informazione di cui sopra, sul medesimo conto corrente generale del concessionario potranno affluire somme, eventualmente, incassate tramite gli altri canali di pagamento fino ad oggi attivi anche per il Comune di Cattolica (quali ad esempio Lottomatica, Coop, banche convenzionate, ecc.) che non potranno essere chiusi, in quanto utilizzati anche dagli enti non rientranti nella riforma della riscossione locale.

Per le suddette situazioni residuali di incasso sul conto corrente generale, il Concessionario ripartirà le somme sui singoli conti dei vari Enti creditori e conserverà la qualifica di Agente Contabile.

Infine, il Concessionario sarà tenuto ad aggiornare immediatamente le pagine del proprio sito internet riferite alle nuove modalità di pagamento delle ingiunzioni relative ai carichi del Comune di Cattolica, non appena l'Ente provvederà a comunicare la citata attivazione dei conti dedicati.

ARTICOLO 5

(solleciti ai contribuenti - comunicazione di cortesia)

A norma dell'art. 1, comma 795, della Legge n. 160/2019, prima parte, per il recupero di importi fino ad € 10.000 (Euro diecimila/00), dopo che l'atto di cui all'art. 1, comma 792, della citata Legge n. 160/2019 è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, è compito del Concessionario inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.

I costi, pari ad Euro 1,00 + IVA per ogni documento, sostenuti dal Concessionario per la creazione, la spedizione (sia cartacea, sia a mezzo posta elettronica, sia a mezzo PEC, ma che dovrà avvenire tramite PEC in caso soggetti persone giuridiche e fisiche titolari di PEC), nonché la gestione dei solleciti sopra indicati, sono rendicontati/fatturati e rimborsati mensilmente dal Committente.

ARTICOLO 6 (accesso alle banche dati pubbliche)

A seguito delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 791, Legge n. 160/2019, il Concessionario è autorizzato, per il tramite del Committente, ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe Tributaria. A tal fine, il Committente consente, sotto la propria responsabilità, al Concessionario, l'utilizzo dei servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche tempo per tempo vigenti e previa nomina del Concessionario a Responsabile esterno del trattamento dei dati, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

ARTICOLO 7

(proroga dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità)

Preso atto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto nel nostro Paese e delle conseguenti misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus, nonché di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese, emanate dal Governo con il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, tenuto conto, in particolare, di quanto disposto dall'art. 68 di tale decreto così come modificato dal DL 104/2020 (Decreto Agosto), che ha stabilito tra l'altro la sospensione fino al 15/10/2020 di tutte le attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e non tributarie degli Enti locali svolte dai Concessionari per la riscossione, termine che sarà ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2020 da un emanando Decreto Legge, il Committente consente che la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte del concessionario, per i carichi affidati in riscossione fino al 31/12/2020, venga prorogata di 6 (sei) mesi rispetto alle previsioni contrattuali in essere.

ARTICOLO 8

(servizio di stampa, assistenza alla notifica e rendicontazione incassi degli accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 Legge 160/2019)

Il Concessionario espleta il servizio di stampa, assistenza alla notifica e rendicontazione incassi degli accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 Legge 160/2019 acquisendo le liste di carico delle posizioni debitorie contenenti tutte le informazioni necessarie alla corretta identificazione del soggetto moroso e tutte le informazioni utili alla corretta identificazione del credito. I costi, pari ad euro 4,95 + IVA ad atto emesso, sostenuti dal Concessionario per la creazione, la spedizione (sia cartacea, sia a mezzo posta elettronica, sia a mezzo PEC), nonché la gestione, sono rendicontati/fatturati e rimborsati mensilmente dal Committente. Il corrispettivo richiesto non comprende le spese postali e di notifica che restano a carico del Committente.

ARTICOLO 9 (Estensione scadenza contrattuale)

Preso atto della sospensione delle attività di riscossione e recupero coattivo, le parti convengono che la durata del contratto in essere dovrà intendersi estesa per un periodo pari ai mesi di

inattività connessa alle esigenze dell'ente e quindi al massimo fino al 31/12/2022 compreso l'eventuale proroga di sei mesi già contrattualmente prevista dall'art.2 del Capitolato Speciale.

Rimangono invariate le altre condizioni contrattu	ıali.
Cattolica, lì 29 ottobre 2020	
p. IL COMUNE DI CATTOLICA	
p. SORIT S.p.A.	

- 1. Il Comune di Cattolica dichiara di aver preso visione, all'indirizzo www.sorit.it del Codice Etico del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna e si impegna ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dal Codice Etico stesso e dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231. Il Comune prende altresì atto che l'inosservanza di una qualsiasi delle previsioni dei citati Codice Etico e Decreto Legislativo 231/2001 comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente convenzione, in forza del quale SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A. sarà legittimata a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice civile.
- 2. Qualora il Comune si sia impegnato a mettere a disposizione di SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A. specialisti o altre persone fisiche per l'espletamento di quanto previsto dalla presente convenzione, il Comune stesso si impegna altresì, prima del loro impiego, a far prendere agli stessi visione del Decreto Legislativo 231/01 e del Codice Etico del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna accedendo al seguente indirizzo web: www.sorit.it, e di far sottoscrivere agli stessi l'apposita dichiarazione reperibile presso l'indirizzo stesso e di inviarla all'Ufficio Segreteria Affari Generali di SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A.. In caso di inosservanza a tale impegno si applica quanto previsto al comma precedente.

L'interessato dichiara:

- di essere stato informato in merito all'adozione da parte di SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A. del Modello Organizzativo adottato ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 e del Codice Etico, di averne preso visione e di conoscerne i contenuti, le finalità e le prescrizioni;
- di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, di essere edotto dei reati dallo stesso contemplati e di impegnarsi ad adottare comportamenti conformi alle previsioni in esso contenute;
- di prendere atto che l'inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del predetto decreto comporterà un inadempimento grave degli obblighi contrattuali in forza del quale SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A. sarà legittimata a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile;
- di non aver commesso, dall'entrata in vigore del D. Lgs. 231/01 ad oggi, reati della specie contemplata dallo stesso.

Cattolica,	lì	29	ottobre	2020
Cattolica,	11		OLLODIC	2020

Firma _____